Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 23 gennaio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1977, n. **1010.**

Elevazione del vice consolato di 2ª categoria in Lomé (Togo) a consolato di 2ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1967, registro n. 263, foglio n. 197, con il quale veniva istituito il Lomé (Togo) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Accra (Ghana);

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Lomé (Togo) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Lomé (Togo) un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Accra (Ghana) e con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio del Togo.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1977

LEONE

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1978
Registro n. 445 *Esteri, foglio n.* 281

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pierrel, in Napoli, unità di Capua, Cornaredo, Milano e Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Pierrel, con sede legale in Napoli, unità di Capua (Caserta), Cornaredo, Milano e Napoli ha in corso operazioni di ristrutturazione e

riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Napoli e Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pierrel, con sede legale in Napoli, unità di Capua (Caserta), Cornaredo, Milano e Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 settembre 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(459)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1977.

Approvazione del piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie per l'anno 1978 predisposto dal Mediocredito centrale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, che prevede, fra l'altro, l'istituzione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art. 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265, l'art. 24, sesto comma, della legge 28 febbraio 1967, n. 131 e l'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, con i quali si stabilisce che il consiglio generale del Mediocredito centrale predispone annualmente il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie da assegnare di massima a ciascun settore, indicando altresì i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi e che il suddetto piano generale è approvato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e il comitato di cui all'art. 24 della predetta legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Visto lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine, approvato con decreto ministeriale 27 maggio 1977;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio generale del predetto Istituto in data 28 settembre 1977 concernente il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie del Mediocredito centrale per l'anno 1978;

Sentito il comitato di cui all'art. 24 della predetta legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265, come risulta modificato ed integrato dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 e dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è approvato, nei limiti delle disponibilità assegnate, il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziare per l'anno 1978 predisposto dal Mediocredito centrale, con i criteri ed i limiti massimi di intervento, e con l'indicazione dei limiti e delle modalità per la concessione dei contributi negli interessi ivi previsti, fermo restando che in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le disponibilità per l'agevolazione dei finanziamenti all'interno a favore delle medie e piccole imprese industriali debbono essere destinate per il 65% nel Mezzogiorno e per il 35 % nel Centro-nord.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

(364)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1977.

Programmi d'esame dei concorsi per l'accesso al ruol della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa ed a ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addett agli uffici della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1971, registr n. 38 Difesa, foglio n. 264, relativo alla ristrutturazion del ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi dell Difesa;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1973, registro n. 78 Difesa, foglio n. 383, relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 deve essere stabilito il programma d'esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero della difesa;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione nell'adunanza del 1° aprile 1974;

Decreta:

Art. 1.

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1977
Registro n. 48 Difesa, foglio n. 42

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di italiano consistente in una composizione su argomento che possa ritenersi di esperienza diretta di vita del candidato oppure di largo interesse culturale e tale da permettere l'espressione di pensieri e di sentimenti personali.

PROVA PRATICA

Esperimento obbligatorio: dattilografia.

La prova consisterà in un saggio di copiatura con velocità libera secondo modalità e durata che saranno, al momento, stabilite e precisate ai concorrenti dalla commissione esaminatrice.

Esperimento facoltativo: stenografia.

COLLOQUIO

Verterà sulla materia oggetto della prova scritta nonchè sulle seguenti:

nozioni di educazione civica limitate ai lineamenti essenziali della costituzione: organi costituzionali, ordinamento statale e degli enti locali;

diritti e doveri dell'impiegato dello Stato.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di italiano consistente in una composizione su argomento che possa ritenersi di esperienza diretta di vita del candidato oppure di largo interesse culturale e tale da permettere l'espressione di pensieri e di sentimenti personali.

PROVA PRATICA

Il candidato dovrà dar prova di saper svolgere lavori di dattilografia.

COLLOQUIO

Nozioni generali sull'ordinamento e sul funzionamento degli archivi delle amministrazioni statali.

Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sull'organizzazione amministrativa della Difesa.

Nozioni generali sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(308)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Camarro ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere, a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930, sopracitato, la delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Camarro »;

Visto il parere favorevole del comitato regionale dell'agricoltura della regione siciliana;

Sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla delimitazione della zona di produzione del vino sopracitato;

Decreta:

La zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Camarro » è compresa nell'ambito del territorio del comune di Partanna (Trapani) ed è così delimitata:

da una linea che, partendo dall'abitato di Partanna esattamente da quota 398, si dirige verso nord al limite del suddetto abitato e attraversando quota 411 raggiunge cascina Mistretta e quindi quota 431 seguendo un tratturo che è praticamente il limite geologico degli affioramenti rocciosi esistenti nella zona. Da questo punto (quota 431) la linea di delimitazione devia in direzione ovest verso la ferrovia che attraversa a quota 330. Proseguendo quindi nella stessa direzione, raggiunge la strada statale n. 188 (centro occidentale sicula) ed il fosso di S. Ninfa a quota 272. Da questo punto, la linea di delimitazione prosegue costeggiando il fosso di S. Ninfa fino a Passo di Trapani, e, da questo punto delimitando il Timpone Frumento lungo la curva di livello esistente, raggiunge l'abbeveratoio Formeca e prosegue sempre lungo la curva di livello fino ad incontrare, in prossimità di quota 241 il tratturo che, in direzione sud, raggiunge la ferrovia. Segue detto tratturo, attraversa la ferrovia in prossimità di quota 307 e quindi raggiunge (in prossimità di quota 288) e segue la carrareccia che, poco prima della cantina sociale « La

Vite » si innesta sulla strada provinciale n. 17 di Zangara che segue in direzione di Partanna fino a raggiungere quota 398 punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1977
Registro n. 20 *Agricoltura, foglio n.* 1

(270)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1977.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 4 aprile 1968, n. 689, 21 febbraio 1972, n. 249 e 10 aprile 1975, n. 260;

Visti, in particolare, gli articoli 7 e 11 dello statuto stesso concernenti, rispettivamente, la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1973, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola »;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione medesimo;

Visto che del consiglio di amministrazione fanno parte, tra gli altri, un giornalista professionista e due rappresentanti degli editori di giornali designati, rispettivamente, dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale più rappresentativa della categoria;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle competenti organizzazioni sindacali, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state individuate come maggiormente rappresentative la Federazione della stampa italiana per la categoria dei giornalisti professionisti e la Federazione italiana editori dei giornali (FIEG) per la categoria degli editori di giornali;

Visti i processi verbali, rimessi dall'Istituto con nota n. 786 del 16 maggio 1977, relativi alle operazioni elettorali svoltesi nei giorni 13 e 14 marzo 1977 per la designazione dei membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere *a*), *b*) e *g*) del suindicato art. 7 dello statuto;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali predette e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » è costituito dai seguenti membri:

Moretti Guglielmo, Della Riccia Ettore, Squillace Antonio, Buffa Giovanni e Di Mauro Antonio, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la I circoscrizione;

Poggiali Vieri, Romano Raffaello e Dolcetti Flavio, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la II circoscrizione;

Vitè Aldo e Donat Cattin Antonio, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la III circoscrizione;

Piva Aurelio, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la IV circoscrizione;

Berti Angiolo, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la V circoscrizione;

Forti Sergio, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la VI circoscrizione;

Saletti Paolo, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la VII circoscrizione;

Marcucci Cesare, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la VIII circoscrizione;

Scarlata Orlando, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la IX circoscrizione;

Milossevich Giorgio, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la X circoscrizione;

Valentini Oronzo, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la XI circoscrizione;

Brozzu Francesco, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la XII circoscrizione;

Bertolini Ugo, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la XIII circoscrizione;

Manunta Ugo, Missaglia Aldo e Falvo Adriano, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti titolari di pensione intera a carico dell'Istituto;

Cassata Giovanni, designato, mediante elezioni, in rappresentanza del personale;

Curzi Alessandro, designato, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, in rappresentanza della categoria dei giornalisti;

Anderloni dott. Giovanni e Neri Antonio, designati dalla Federazione italiana editori di giornali, in rappresentanza della categoria degli editori di giornali;

Borzi prof. Italo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Spatuzza dott. Francesco, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 14 dicembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

(299)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1978.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visto lo statuto dell'ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1976, n. 608;

Considerato che è scaduto il consiglio di amministrazione del predetto ente, nominato con proprio decreto 4 aprile 1974 e che occorre, pertanto, provvedere alla ricostituzione del consiglio stesso;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, oltre che dal presidente, è così composto:

D'Andrea dott. Almerico, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Cammarata dott. Romano, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Pini dott. Galeazzo, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Ghelardini dott. Alfiero, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Mazzilli dott. Teobaldo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Ridolfi Ridolfo, in rappresentanza della regione Toscana;

Andreatta dott. Alberto, Tarello dott. Piercarlo, Preite ing. Annibale, Ciocia dott. Graziano e Meli rag. Giorgio, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Cirielli sen. Silvio, commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.);

Ariani Luciano, in rappresentanza del comune di Firenze;

Dorin Giampaolo, in rappresentanza della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze;

Von Berger Andrea, in rappresentanza dell'azienda autonoma di turismo di Firenze;

Ciapetti Remo, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Firenze;

Porquier rag. Salvatore, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione generale italiana dell'artigianato);

Valori Fabio, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione nazionale dell'artigianato);

Lanfredini Gabriele, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane);

Bargagna cav. Doriano, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione artigiana sindacati autonomi - C.A.S.A.);

Ottanelli Marcello, in rappresentanza dei dipendenti di aziende artigiane;

Diana avv. Michele, in rappresentanza dei piccoli industriali (Confederazione generale dell'industria italiana);

Fantini comm. Dino, in rappresentanza dei piccoli industriali (Confederazione nazionale della piccola e media industria - C.O.N.F.A.P.I.);

Con successivo decreto si provvederà a nominare il rappresentante della provincia di Firenze.

I predetti consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(227)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1978.

Disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio e successiva modificazione ed integrazione;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1976, sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano ed in particolare l'art. 9 che prevede che durante il periodo di vigenza del decreto le tariffe saranno modificate alle date del 1° dicembre e/o del 1° giugno di ogni anno qualora sulla base delle rivelazioni dell'I.S.T.A.T. risulti essersi verificata una variazione del costo della vita superiore al 5 per cento;

Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1977 sulle operazioni di facchinaggio del grano, emanato ai sensi del ricordato art. 9;

Considerato che nel semestre 1° maggio 1977-30 novembre 1977 il costo della vita sulla base delle rile-

vazioni dell'I.S.T.A.T. risulta aumentato del 6,2% e pertanto si è verificata la condizione prevista all'art. 9 del decreto ministeriale 29 maggio 1976;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione delle tariffe relative alle operazioni di facchinaggio del grano di cui al ricordato decreto ministeriale 29 maggio 1976;

Sentito il parere della commissione centrale ai sensi dell'art. 4, lettera *b*), della citata legge n. 407;

Decreta:

Articolo unico

A partire dalla data del 1° dicembre 1977, le tariffe di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 29 maggio 1976 sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano sono aumentate del 4 per cento.

Per effetto di tale aumento le tariffe di cui al decreto ministeriale 19 agosto 1977 risultano pertanto modificate nel modo seguente:

Modifiche all'art. 2.

a) Entrata nei magazzini:

1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento . . . . L. 84,33

2) scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento . . . . » 68,43

b) Uscita dai magazzini:

1) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo . . . . » 138,63

2) disaccatastamento, travasatura da sacco, legatura e carico su veicolo . . . . » 122,96

3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo . . . . » 105.18

4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicolo . . . . » 100,06

5) insaccatura, legatura e carico su veicolo . . . . » 89,75

6) disaccatastamento e carico su veicolo » 84,16

7) solo carico su veicolo . . . . . » 63,24

c) Lavori in campagna:

1) insacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico . . . . » 163,10

2) insacco, egalizzazione, legatura e carico . . . . » 139,80

3) pesatura e carico . . . . » 106,01

4) carico e scarico . . . . » 81,55

5) stivaggio e distivaggio . . . . . . » 32,62

d) Operazioni negli scali ferroviari:

1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sottocarico:

senza pesatura . . . . » 65,29
con pesatura . . . . » 81,12

2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico e stivaggio:

senza pesatura . . . . » 65,29
con pesatura . . . . » 81,12

3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico con vuotatura e assestamento:

senza pesatura . . . . » 73,79
con pesatura . . . . » 89,70

e) Operazioni alle fosse:

1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura . . . . L. 67,90

2) come sopra senza pesatura . . . . » 51,84

3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico sui veicoli . . » 183,71

4) come sopra senza pesatura . . . » 162,44

5) sola elevazione a ciglio fossa . . . . » 124,17

f) Operazioni varie:

1) travasatura da sacco a sacco . . . » 53,56

2) paleggiatura o trapalatura a mano . » 36,33

3) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini piani) . . . . » 36,38

4) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini verticali) . . . . » 81,55

5) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura » 31,45

6) stivaggio e distivaggio su automezzi o su veicolo ippotrainato . . . . » 24,46

7) accatastamento o disaccatastamento . » 21,12

g) Maggiorazioni varie:

1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da m 2,20 a m 3 . . . . » 20,01

2) come sopra per altezze superiori a m 3 e fino a m 6 . . . . » 29,70

3) come sopra per altezze superiori a metri 6 . . . . » 34,31

4) maggiorazioni per percorsi da m 15 a m 30 . . . . » 8,90

5) come sopra oltre i m 30 e per ogni 15 metri . . . . » 18,03

6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto . . . . » 5,22

Modifiche all'art. 3.

a) Immissione del grano nei magazzini:

da veicolo ribaltabile;

da veicolo ribaltabile con bocchette di scarico;

da veicolo con cassone fisso senza bocchette;

1) in tramoggia dotata di impianti fissi intendendosi per tali, oltre a quelli solitamente usati nei silos, quelli che non richiedono lo spostamento manuale della coclea e/o delle linee di trasporto . . . . L. 30,74

2) in tramoggia dotata di impianti mobili . . . . » 69,19

b) Immissione del grano nei magazzini:

1) da vagone cisterna o con bocchette » 61,50

2) da vagone normale con paratorie . » 123,01

c) Uscita del grano alla rinfusa con impianto mobile a veicolo . . . . » 76,89

Operazioni alle fosse:

a) entrata:

1) scarico da veicolo attrezzato con bocchette di scarico, con immissione nella fossa o da veicolo con cassone ribaltabile con immissione nella fossa a mezzo pala o rastrello . . . . L. 72,23

2) scarico da veicolo attrezzato con pompe d'aspirazione con immissione diretta nella fossa . . . . » 38,44

b) *uscita*:

1) uscita grano da fossa a mezzo tubi d'aspirazione e carico su veicolo con vuotatura fossa . . . . L. 123,01

2) carico grano su veicolo attrezzato di tubi che aspirano direttamente nella fossa » 61,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(456)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2832/77 della commissione, del 19 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2833/77 della commissione, del 19 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2834/77 della commissione, del 15 dicembre 1977, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2212/77, in particolare per quanto riguarda la delimitazione delle regioni viticole sinistrate.

Regolamento (CEE) n. 2835/77 della commissione, del 19 dicembre 1977, relativo alle modalità di concessione dell'aiuto per il frumento duro.

Regolamento (CEE) n. 2836/77 della commissione, del 19 dicembre 1977, che modifica per l'Irlanda e il Regno Unito, a decorrere dal 1° gennaio 1978, i prezzi di vendita previsti dai regolamenti (CEE) n. 2036/74, (CEE) n. 2073/74 e (CEE) numero 2320/74 nel settore della carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 2837/77 della commissione, del 16 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1188/77 concernente la comunicazione alla commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all'importazione e all'esportazione di determinati prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 2838/77 della commissione, del 19 dicembre 1977, che deroga al regolamento (CEE) n. 192/75 che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 2839/77 della commissione, del 19 dicembre 1977, che proroga la sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni concimi fosfatici.

Pubblicati nel n. L 327 *del* 20 *dicembre* 1977.

(155/C)

Regolamento (CEE) n. 2840/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto concerne il tasso di cambio da applicare per il franco francese nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 2841/77 della commissione, del 20 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2842/77 della commissione, del 20 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2843/77 della commissione, del 20 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1345/77 del consiglio, del 21 giugno 1977, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » numero L 155 del 24 giugno 1977.

Pubblicati nel n. L 328 *del* 21 *dicembre* 1977.

(156/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Combatte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1978 il comune di Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.310.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(126/M)

Autorizzazione al comune di Villasor ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1978 il comune di Villasor (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.009.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(154/M)

Autorizzazione al comune di Calasetta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1978 il comune di Calasetta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.040.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(155/M)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Combatte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1978 il comune di Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.905.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(193/M)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1978 il comune di Bevagna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.870.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(195/M)

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1978 il comune di Tredozio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(196/M)

Autorizzazione al comune di Villanova sull'Arda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1978 il comune di Villanova sull'Arda (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.020.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(197/M)

Autorizzazione al comune di Misano Adriatico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1978 il comune di Misano Adriatico (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 128.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(198/M)

Autorizzazione al comune di Cagli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Cagli (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 101.840.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(200/M)

Autorizzazione al comune di Buddusò ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Buddusò (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(201/M)

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Motta Montecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.730.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(202/M)

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Fragagnano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.620.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(203/M)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Guagnano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 54.940.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(204/M)

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1978 il comune di Catania viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.430.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(205/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Belmonte Castello (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(127/M)

Autorizzazione al comune di Castro dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministerale 30 dicembre 1977 il comune di Castro dei Volsci (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(128/M)

Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Pontecorvo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 349.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(129/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(130/M)

Autorizzazione al comune di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Minturno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 349.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(131/M)

Autorizzazione al comune di Ponza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Ponza (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(132/M)

Autorizzazione al comune di Sabaudia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Sabaudia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(133/M)

Autorizzazione al comune di Amatrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Amatrice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 136.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(134/M)

Autorizzazione al comune di Fiamignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Fiamignano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(135/M)

Autorizzazione al comune di Micigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Micigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 24.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(136/M)

Autorizzazione al comune di Turania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Turania (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(137/M)

Autorizzazione al comune di Allumiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Allumiere (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(138/M)

Autorizzazione al comune di Carpineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Carpineto Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(139/M)

Autorizzazione al comune di Castel Madama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Castel Madama (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(140/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Cerreto Laziale (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(141/M)

Autorizzazione al comune di Monteflavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Monteflavio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.505.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(142/M)

Autorizzazione al comune di Pisoniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Pisoniano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 60.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(143/M)

Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Poli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(144/M)

Autorizzazione al comune di Vallerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Vallerano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(145/M)

Autorizzazione al comune di Bussolengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Bussolengo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(146/M)

Autorizzazione al comune di Cologna Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Cologna Veneta (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(147/M)

Autorizzazione al comune di Mezzane di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Mezzane di Sotto (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(148/M)

Autorizzazione al comune di Minerbe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Minerbe (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(149/M)

Autorizzazione al comune di Ronco all'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Ronco all'Adige (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(150/M)

Autorizzazione al comune di San Martino Buon Albergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di San Martino Buon Albergo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(151/M)

Autorizzazione al comune di Sommacampagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Sommacampagna (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(152/M)

Autorizzazione al comune di Villa Bartolomea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Villa Bartolomea (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(153/M)

Autorizzazione al comune di Granaglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Granaglione (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(156/M)

Autorizzazione al comune di Minerbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Minerbio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(157/M)

Autorizzazione al comune di Pianoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Pianoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 188.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(158/M)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Lagosanto (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(159/M)

Autorizzazione al comune di Massafiscaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Massafiscaglia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(160/M)

Autorizzazione al comune di Migliaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Migliaro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(161/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agostino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Sant'Agostino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.000.0000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(162/M)

Autorizzazione al comune di Tresigallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Tresigallo (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(163/M)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Mercato Saraceno (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 270.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(164/M)

Autorizzazione al comune di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Fanano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 284.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(165/M)

Autorizzazione al comune di Frassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Frassinoro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 271.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(166/M)

Autorizzazione al comune di Riolunato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Riolunato (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(167/M)

Autorizzazione al comune di Carpineti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Carpineti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 275.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(168/M)

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Mangone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(169/M)

Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Città della Pieve (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 247.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(170/M)

Autorizzazione al comune di Collazzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Collazzone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(171/M)

Autorizzazione al comune di Corciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Corciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(172/M)

Autorizzazione al comune di Fossato di Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Fossato di Vico (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(173/M)

Autorizzazione al comune di Scheggino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Scheggino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(174/M)

Autorizzazione al comune di Sellano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Sellano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.116.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(175/M)

Autorizzazione al comune di Penna in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Penna in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(176/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 19 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	873,45	873,45	873,30	873,45	873,50	873,45	873,40	873,45	873,45	873,45
Dollaro canadese	793,90	793,90	794 —	793,90	793,95	793,90	793,60	793,90	793,90	793,90
Franco svizzero	435,75	435,75	435,75	435,75	436 —	435,75	435,88	435,75	435,75	435,75
Corona danese	151,09	151,09	151 —	151,09	151,10	151,09	151,07	151,09	151,09	151,10
Corona norvegese	168,82	168,82	169 —	168,82	168,90	168,82	168,82	168,82	168,82	168,85
Corona svedese	186,57	186,57	186,25	186,57	186,55	186,57	186,57	186,57	186,57	186,60
Fiorino olandese	384 —	384 —	383,70	384 —	383,60	384 —	383,95	384 —	384 —	384 —
Franco belga	26,477	26,477	26,50	26,477	26,51	26,47	26,53	26,477	20,477	26,45
Franco francese	183,95	183,95	184,05	183,95	184 —	183,45	184 —	183,95	183,95	183,95
Lira sterlina	1689 —	1689 —	1686 —	1689 —	1688,90	1689 —	1690,50	1689 —	1689 —	1689 —
Marco germanico	410,63	410,63	410,70	410,63	410,95	410,63	410,63	410,63	410,63	410,65
Scellino austriaco	57,296	57,296	57,30	57,296	57,30	57,29	57,24	57,296	57,296	57,30
Escudo portoghese	21,61	21,61	21,68	21,61	21,64	21,61	21,65	21,61	21,61	21,60
Peseta spagnola	10,815	10,815	10,82	10,815	10,82	10,81	10,819	20,815	10,815	10,80
Yen giapponese	3,613	3,613	3,61	3,613	3,613	3,61	3,615	3,613	3,613	3,60

Media dei titoli del 19 gennaio 1978

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,875
Redimibile 3,50% (Ricostruzione)	93,575
» 5% (Ricostruzione)	94,475
» 5% (Riforma fondiaria)	94,350
» 5% (Beni esteri)	94,700
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	82,700
» 5,50% » » 1968-83	77,725
» 5,50% » » 1969-84	74,775
» 6% » » 1970-85	76,050
» 6% » » 1971-86	72,900
» 6% » » 1972-87	71,950
» 9% » » 1975-90	78,625
» 9% » » 1976-91	78,975
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1978	90,90
» » » 5,50% 1979	90,90
» » » 14%	102,100
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	98,700
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	94,275
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	87,850
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	78,225
» poliennali 7% 1978	98,950
» » 9% 1979 (1ª emissione)	96,225
» » 9% 1979 (2ª emissione)	93,975
» » 9% 1980	93,125
» » 10% 1981	93,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	873,425
Dollaro canadese	793,75
Franco svizzero	435,815
Corona danese	151,08
Corona norvegese	168,82
Corona svedese	186,57
Fiorino olandese	383,975
Franco belga	26,503
Franco francese	183,975
Lira sterlina	1689,75
Marco germanico	410,63
Scellino austriaco	57,268
Escudo portoghese	21,63
Peseta spagnola	10,817
Yen giapponese	3,614

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di scienza delle costruzioni.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, ed in particolare l'art. 3, secondo comma, per cui nessun posto può essere lasciato vacante per un periodo di tempo superiore ad un biennio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Accertato che nel ruolo del personale civile insegnante della Accademia navale esiste la necessaria disponibilità di posti;

Visto il foglio n. 26218 del 5 novembre 1976, con il quale la Accademia navale comunica la cessazione dall'insegnamento di un professore straordinario per la cattedra di scienza delle costruzioni;

Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di professori dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio, di bandire un concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante presso l'Accademia navale per la cattedra di scienza delle costruzioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di scienza delle costruzioni.

Il concorso è per titoli. E' tuttavia in facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) essere forniti di laurea universitaria;

c) aver compiuto il 18° anno di età;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi postati non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità scolastica e vistato dal rettore dell'Università, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;

2) un foglio di notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolte;

3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'aver insegnato presso l'Accademia navale per almeno cinque anni;

4) copia in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione, dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione;

5) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (lauree, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili ai fini del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengono di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato.

Sono accettati soltanto lavori pubblicati. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione, ed è così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo dell'Accademia navale, membri;

due professori ordinari di Università, insegnanti della materia messa a concorso (uno di essi può essere scelto anche fra i cultori di scienze affini), membri;

un funzionario civile della carriera amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica di direttore di sezione, segretario senza voto.

Art. 6.

I lavori della commissione giudicatrice procederanno in conformità dell'art. 7 del regio decreto del 15 ottobre 1936, n. 2135, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza per la nomina previsti dalla legge, sono tenuti a far pervenire i relativi documenti dimostrativi al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte del vincitore

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente alla nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a queste o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I concorrenti impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre a un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè copia dello stato di servizio e del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, in quanto sarà risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, verrà nominato, con decreto del Ministro per la difesa, professore straordinario dell'Accademia navale ed avrà diritto al trattamento economico previsto per quel personale docente dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dalla legge 23 gennaio 1975, n. 29.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà grado e anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Art. 11.

Per ciò che è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1977
Registro n. 48 Difesa, foglio n. 251

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . residente in . (provincia di . .) (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di scienza delle costruzioni.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . .;
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (provincia di . .) (1);
di non aver riportato condanne penale (2);
di possedere il seguente titolo di studio . rilasciato da . . nell'anno accademico . .;
di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (3);
di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . (4);
di aver prestato servizio come impiegato dal . . al . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo .

Data, .

Firma . . (5)

A corredo della presente domanda allega i seguenti documenti (cfr. art. 4 del bando) .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
e attualmente in servizio militare presso . ,
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(311)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a sedici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI REGGIO EMILIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerando che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a sedici posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia.

Il 10 % di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 423 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Reggio Emilia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Reggio Emilia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stato dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Reggio Emilia e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Emilia, addì 28 settembre 1977

Il direttore provinciale reggente: NUCCIO

Registrata alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1977
Registro n. 8 Poste, foglio n. 80

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . . . n. . . . provincia . . . . , chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a sedici posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 28 settembre 1977.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . il . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(265)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

In ottemperanza al disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, parte I, del 20 aprile 1959, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nel ruolo di altre pubbliche amministrazioni, il Ministero della pubblica istruzione, udite le amministrazioni interessate, dà notizia che sono conferibili agli assistenti universitari medesimi per l'anno 1978 nelle carriere previste dalla tabella allegata al succitato decreto (tabella integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 2 luglio 1973) i seguenti posti:

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione generale affari generali e del personale (catasto)

Carriera direttiva tecnica del catasto e dei servizi tecnici erariali . posti 8

Carriera direttiva uffici tecnici imprese di fabbricazione . . . . » 3

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO
Direzione generale
per i servizi degli affari generali e del personale

Ruolo personale tecnico carriera direttiva:

a) branca «coltivazioni tabacchi» (per laureati in scienze agrarie in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale) . . . . posti 3

b) branca «manifattura tabacchi» (per laureati in ingegneria civile e meccanica o elettrotecnica, in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale) . . . . » 5

c) branca «sali e chinino» . . . . . . » 1

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruolo personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria riservato agli assistenti ordinari delle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali e psicologia sperimentale . posti 5

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Ruolo organico carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti . . . . posti 1

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Carriera direttiva biblioteche pubbliche statali . posti 8

MINISTERO DELLA SANITÀ

Carriera direttiva medici . . . . . . posti 2

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Direzione generale personale - Ufficio concorsi - Divisione III

Carriera degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria . . . . . posti 1

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione generale personale affari generali amministrativi

Carriera direttiva . . . . posti 8

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ingegneri genio civile . . . . posti 5

Nei relativi bandi di concorso che, a cura delle amministrazioni sopraindicate saranno pubblicati entro il corrente mese di gennaio, saranno precisati i particolari requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi medesimi.

In linea di massima, i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349 (stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione);

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo (attestato di continuato e lodevole servizio del rettore), alla data della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per ogni singola materia dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, presso cattedre dichiarate affini ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti, si prescinde dal limite di età.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso il cui programma sarà precisato nel bando a cura delle amministrazioni interessate.

Quando il concorso prevede anche prove pratiche, il colloquio sarà integrato dalla medesima prova.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

Le domande di ammissione ai concorsi riservati di cui al precedente avviso, da redigersi in carta da bollo da L. 1500 e corredate dai documenti di cui ai numeri 1) e 2), oltre quelli eventualmente richiesti dai rispettivi bandi, dovranno essere indirizzate alle amministrazioni interessate, tramite l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza.

Roma, addì 13 gennaio 1978

Il Ministro: MALFATTI

(462)

Avviso relativo alla pubblicazione di decreti di rettifica alle graduatorie per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

Nel Bollettino ufficiale n. 46-47 del Ministero della pubblica istruzione, supplemento ordinario n. 1, parte II, del 14-21 novembre 1974 sono stati pubblicati i decreti di rettifica, relativi alle graduatorie provinciali formulate ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli dei professori della scuola media, ed i decreti di rettifica relativi alle graduatorie nazionali formulate ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 603, 20 marzo 1968, n. 327, 7 ottobre 1969, n. 748 e 10 maggio 1970, n. 306, del titolo III e dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli delle scuole secondarie di avviamento professionale e degli istituti tecnici industriali.

(13186)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 46-47, supplemento ordinario n. 1, parte II, del 14-21 novembre 1974, sono state pubblicate le graduatorie, formulate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia, le graduatorie formulate ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 603, 20 marzo 1968, n. 327 e 7 ottobre 1969, n. 748, per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia e le graduatorie provinciali permanenti compilate in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole con lingua di insegnamento tedesca.

(13188)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1971, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti gli elenchi dei primari di chirurgia generale e chirurgia d'urgenza e pronto soccorso idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di chirurgia generale in base al possesso dei requisiti previsti dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Biancogiglio Ilario, nato a Lillà il 20 dicembre 1925;
Bonfigli Errico Roberto, nato ad Arezzo il 19 maggio 1925;
Bonincontro Guglielmo, nato a Scicli il 1° giugno 1930;
Busetto Giovanni, nato a Palestrina il 4 settembre 1929;
Casini Ropa Enrico, nato a Savigno il 17 novembre 1929;
Catucci Domenico, nato a Frosinone il 23 gennaio 1930;
Crocco Ferdinando, nato a Senise il 3 giugno 1931;
Cuccia Demetrio, nato a Palermo il 1° settembre 1928;
De Vincentiis Ennio, nato a Napoli l'11 settembre 1927;
D'Orazi Quirino, nato ad Avezzano il 16 luglio 1925;
Ghiotto Vittorio, nato a Montecchio Maggiore il 28 ottobre 1926;
Giummarra Giuseppe, nato a Ragusa il 25 novembre 1918;
Grugni Carlo, nato a Merlino il 31 ottobre 1922;
Inserra Francesco, nato a Marianopoli il 2 dicembre 1929;
Lamantea Antonio, nato a Campo Calabro il 2 settembre 1926;
Lucci Giuseppe, nato a Firenze il 22 febbraio 1928;
Manetti Enrico, nato a Venezia il 25 marzo 1917;
Moretti Luigi, nato a S. Teresa di Gallura il 3 giugno 1925;
Quaglia Michele, nato a Carmagnola il 17 settembre 1914;
Tarozzi Pierluigi, nato a Castelfranco Emilia il 21 dicembre 1933;
Tirrò Francesco, nato a Lentini il 5 marzo 1926;
Toniolo Leonida Bruno, nato a Grantorto il 2 aprile 1929;
Toti Franco, nato a Roma il 16 gennaio 1929;
Volpe Adolfo, nato a Salerno il 24 gennaio 1915;
Zodda Vito, nato a Lusevera il 22 giugno 1926.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Amoroso D'Aragona Benedetto, nato a Bari il 1° agosto 1920;
Angilello Cataldo Aldo, nato a Nicosia il 5 novembre 1925;
Baita Giancarlo, nato a S. Lorenzo in Campo il 16 maggio 1930;
Barello Pierino, nato a Milano il 24 agosto 1932;
Bellia Salvatore, nato a Vittoria il 6 giugno 1931;
Bernardini Enrico, nato a Lecce il 14 novembre 1930;
Biliotti Giovanni, nato a Roma il 24 ottobre 1924;
Bonfante Mario, nato a Borghetto d'Arroscia il 28 gennaio 1928;
Bonzanini Camillo, nato a Revere il 7 agosto 1932;
Bortolotti Ezio, nato a Trento il 4 settembre 1925;
Bressan Gian Cesare, nato a Cittadella il 4 settembre 1927;
Bruno Gaetano, nato a S. Demetrio nei Vestini il 29 settembre 1929;
Buzzi Giovanni, nato a Fossano il 31 ottobre 1931;

Calabrese Salvatore, nato a Civitavecchia il 21 febbraio 1924;
Cantalupo Corrado, nato a S. Maria Capua Vetere il 2 gennaio 1930;
Capozzi Alfredo, nato a Taranto il 10 febbraio 1925;
Cerrini Luigi, nato a Milano il 1° luglio 1924;
Circella Mario Glauco, nato a Foggia il 28 maggio 1923;
Cittadini Augusto, nato a Roma il 23 febbraio 1931;
Cortinovis Renato, nato a Stezzano il 14 giugno 1928;
De Maio Salvatore, nato a Salerno il 10 novembre 1923;
De Vivo Romano, nato ad Angri il 12 novembre 1929;
Eppinger Sergio, nato a Trieste il 21 luglio 1923;
Fani Cesare, nato a Roma il 14 novembre 1931;
Formisano Giovanni, nato a Torre del Greco il 29 marzo 1927;
Franchella Luigi, nato a Ferrara il 22 settembre 1919;
Gaspari Pellei Vincenzo, nato a Fermo il 18 marzo 1924;
Giacomelli Giacomo, nato a Livorno il 15 ottobre 1915;
Guernelli Natalino, nato a Bologna il 24 dicembre 1930;
Libro Vincenzo, nato a Messina il 27 maggio 1930;
Lo Brutto Antonio, nato a Canicattì il 7 febbraio 1924;
Loiacono Franco, nato a Vercelli il 29 novembre 1919;
Mainardi Giancarlo, nato a Livorno il 13 aprile 1927;
Mauro Carlo, nato a Napoli il 23 febbraio 1921;
Merlin Paolo, nato a Rovigo il 29 maggio 1926;
Oliva Carmelo, nato a Lentini il 5 marzo 1929;
Palombieri Vincenzo, nato a Teramo il 19 maggio 1927;
Paternostro Domenico, nato a Bisceglie il 31 gennaio 1921;
Pennisi Venerando, nato a Riposto il 28 marzo 1936;
Pico Carmelo, nato a Bari il 18 agosto 1925;
Pitzalis Mario, nato ad Assemini il 1° marzo 1927;
Puntillo Fausto, nato a Cerisano il 9 febbraio 1933;
Resti Marzio, nato a Voghera il 17 dicembre 1930;
Ricci Giulio, nato a Massalombarda il 24 ottobre 1919;
Rodio Leonardo, nato a Ceglie Messapico il 25 gennaio 1927;
Rombolà Francesco, nato a Drapia il 27 settembre 1927;
Rosato Gaetano, nato a Lanciano l'11 maggio 1930;
Saita Alfonso, nato a Caltagirone il 19 novembre 1917;
Tomassini Nicola, nato a Bologna il 19 marzo 1935;
Vinci Andrea, nato a Calamonaci il 28 luglio 1920;
Vittadini Mario, nato a Scaldasole il 24 settembre 1917;
Zeni Giuseppe, nato ad Arco di Trento il 7 aprile 1933.

Art. 3.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuti dirigenti di ruolo, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Aufiero Carmine, nato a S. Paolina il 22 gennaio 1925;
Balboni Giorgio, nato ad Argenta il 20 gennaio 1930;
De Franciscis Casimiro, nato a Tuoro il 21 gennaio 1927.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1977

Il Ministro: Dal Falco

(389)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiodiagnostica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(182/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1977, n. **40.**

Norme per la salvaguardia dei valori naturali e per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 28 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito delle finalità dell'art. 4 dello statuto, tutela l'ambiente naturale e ne promuove e disciplina l'uso sociale e pubblico compatibilmente con la tutela dei valori naturalistici e ambientali esistenti, nel rispetto degli interessi locali e tenuto conto dell'obiettivo di elevare le condizioni di vita delle comunità locali direttamente interessate e di favorire il riequilibrio sociale e territoriale della Regione.

A tal fine individua parti del territorio, come delimitate nelle planimetrie di cui all'art. 23 aventi preminente interesse ambientale, da tutelare e valorizzare anche attraverso l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali la cui gestione sarà affidata alle comunità montane, ai comuni ed ai consorzi di enti locali.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, le province e le comunità montane territorialmente competenti nonchè gli enti ed organizzazioni statutariamente interessati allo studio e alla protezione dell'ambiente, potranno presentare alla giunta regionale osservazioni e proposte in merito alle delimitazioni territoriali di cui al comma precedente e ad altre eventuali zone da delimitare. Su tali osservazioni e proposte decide il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro i successivi sessanta giorni.

La Regione promuove inoltre opportune intese con le regioni contermini ai fini della istituzione di parchi e riserve a carattere interregionale.

Titolo I

PROCEDIMENTO PER LA ISTITUZIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI

Art. 2.

Le parti di territorio di cui all'articolo precedente sono distinte per l'istituzione di parchi e riserve naturali, in sistemi e aree isolate. Il sistema è costituito da un insieme di aree caratterizzate da una pluralità di valori naturalistici e ambientali, funzionalmente interdipendenti ai fini della loro tutela e godimento. L'area isolata è una porzione di territorio di limitata estensione, esterna ai sistemi, contraddistinta dalla presenza di un fenomeno naturalistico di particolare rilevanza.

Art. 3.

Ai fini di favorire, nell'istituzione di parchi e riserve naturali, la diretta partecipazione delle popolazioni locali e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessati, si costituisce per ciascun sistema di aree un comitato con il compito di sottoporre alla Regione una proposta corredata da idonea documentazione che contenga:

a) la descrizione analitica dei luoghi con particolare riguardo ai valori naturalistici ed alle caratteristiche geologiche, pedologiche e climatiche nonchè, sulla base di questa, la precisa individuazione del territorio da destinare a parco o riserva, e ad eventuale zona di rispetto anche in variante alle delimitazioni del sistema;

b) l'indicazione delle diverse destinazioni di zona principalmente articolate in:

1) riserva integrale nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

2) riserva orientata, ove può essere consentito l'utilizzo del terreno per coltivazioni agricole e silvopastorali;

3) riserve parziali, per una finalità specifica (floristica, faunistica, archeologica, monumentale, geologica, idrogeologica e paesistica);

4) parco naturale, attrezzabile in funzione educativa, ricreativa, turistico-sportiva, ove è consentito l'intervento programmato;

5) parco pubblico attrezzato, finalizzato a iniziative di risanamento e di ristrutturazione territoriale di interesse regionale;

c) l'indicazione e la disciplina delle attività esercitabili in ciascuna parte del territorio così delimitato in funzione degli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire;

d) la previsione, anche in relazione alle leggi già esistenti, degli incentivi alle attività agricole, zootecniche e silvopastorali, e connesse al miglioramento forestale, nonchè indicazioni tecniche e finanziarie riguardanti il restauro ambientale;

e) lo studio anche storico delle attività umane esercitate nel sistema;

f) le forme di amministrazione;

g) una valutazione degli oneri finanziari di primo impianto e di gestione e una identificazione delle possibili fonti di finanziamento;

h) la indicazione dei principali problemi che l'attuazione della proposta pone a livello di pianificazione territoriale.

I comitati trasmettono alla Regione la proposta non appena definitiva e, comunque, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

I comitati di proposta sono composti dai rappresentanti dei comuni, delle comunità montane e delle province il cui territorio sia compreso, anche parzialmente, in uno dei sistemi di cui all'art. 2.

Ognuno degli enti suddetti è rappresentato da tre consiglieri di cui uno di minoranza eletti dal rispettivo consiglio con voto limitato a due nomi.

Del comitato del sistema comprendente il monte di Portofino fa parte un rappresentante dell'ente autonomo costituito con legge 20 giugno 1935, n. 1251.

Il presidente della provincia il cui territorio è interessato in misura maggiore promuove la costituzione del comitato e ne assume la presidenza.

Qualora i comitati anche a richiesta dei singoli comuni ritengano di prendere in esame aree esterne alle delimitazioni del relativo sistema, comprendendovi anche parzialmente il territorio di altri enti locali, questi ultimi vengono a far parte del comitato stesso.

I comitati possono associare ai propri lavori i rappresentanti di istituzioni culturali e scientifiche, di enti ed associazioni statutariamente interessati allo studio ed alla protezione dell'ambiente nonchè di altri comuni parimenti interessati. I comitati devono comunque assicurare la più ampia consultazione.

Art. 5.

Al fine di agevolare l'elaborazione delle proposte, la Regione fornisce la documentazione in suo possesso e concede a ciascun comitato un contributo a titolo di concorso nelle spese relative all'espletamento degli incarichi di carattere tecnico-scientifico conferiti dal comitato stesso.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, determina l'entità del contributo e provvede alla relativa assegnazione valutando il programma dei lavori e la congruità della spesa.

Art. 6.

I parchi e le riserve naturali vengono istituiti, tenuto conto degli obiettivi della pianificazione regionale anche nelle sue articolazioni territoriali, mediante legge regionale con la quale saranno disciplinate, tra l'altro, l'entità e le modalità degli indennizzi eventualmente dovuti a favore dei proprietari dei beni sottoposti a vincoli aventi contenuto espropriativo. La legge regionale potrà anche prevedere forme di affitto.

La Regione esamina le proposte dei comitati non appena trasmesse e, nel corso dei primi trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla istituzione di parchi e riserve esclusivamente sulla base delle proposte giudicate idonee.

Nel caso di giudizio di inidoneità della proposta la giunta regionale comunicherà al comitato di proposta le motivazioni del suo giudizio ed inviterà lo stesso alle modificazioni e conseguenti deduzioni.

In tal caso verrà assegnato un termine di non oltre quattro mesi per le nuove determinazioni del comitato e corrispondentemente sarà prorogato per la Regione il tempo fissato al secondo comma per la definitiva istituzione dei parchi e delle riserve naturali.

Per i sistemi relativamente ai quali non sia stata presentata una proposta ai sensi dell'art. 3 nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta, nei novanta giorni successivi al decorso di tale termine assume le determinazioni conseguenti.

Art. 7.

Entro due anni dalla eventuale presentazione di proposte da parte dei comuni territorialmente competenti e comunque entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, previa consultazione dei comuni stessi e delle comunità montane di cui fanno parte, nonchè tenuto conto delle indicazioni degli enti ed associazioni statutariamente interessati allo studio ed alla protezione dell'ambiente, a tal uopo appositamente interpellate, con proprie leggi definisce la precisa delimitazione delle aree isolate e ne disciplina le modalità di godimento e di tutela.

Art. 8.

In ordine alla concessione dei contributi previsti dall'art. 5, al giudizio di idoneità delle proposte previsto dall'art. 6 e ai disegni di legge di cui agli articoli 6 e 7 di iniziativa della giunta regionale viene sentito il comitato tecnico urbanistico istituito con legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, integrato da cinque esperti designati dal consiglio regionale con voto limitato a tre nomi, nonchè da tre funzionari designati dalla giunta in base alle rispettive competenze.

Gli esperti sono scelti tra funzionari in servizio o in pensione che svolgano o abbiano svolto mansioni direttive presso il corpo forestale dello Stato, musei di storia naturale e parchi nazionali o regionali nonchè tra professori o assistenti universitari di materie attinenti la disciplina dei parchi e delle riserve.

Art. 9.

Il consiglio regionale, a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo comma dell'art. 1, approva programmi pluriennali di interventi a favore dei parchi e delle riserve regionali anche per l'acquisizione delle relative aree.

I programmi pluriennali potranno prevedere la concessione di contributi per il miglioramento della residenzialità, la tutela dei manufatti di interesse ambientale, per la fruizione del parco, dando priorità assoluta ad opere ed iniziative destinate a migliorare le condizioni di vita degli abitanti, e in particolare:

a) opere per il consolidamento statico e la conservazione degli edifici rurali e di quelli aventi interesse monumentale o ambientale;

b) opere di ripristino e difesa del suolo;

c) attivazione di servizi sociali;

d) servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi e per il disinquinamento;

e) attività intesa alla ricerca ed alla divulgazione delle risorse culturali del territorio.

Titolo II

DISCIPLINA DELLE AREE IN PENDENZA DELLA ISTITUZIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI

Art. 10.

Le aree individuate ai sensi degli articoli 1 e 23 della presente legge agli effetti della loro disciplina in pendenza della istituzione dei parchi e delle riserve sono classificate di tipo *A*, *B* e *C* in relazione alla qualità e alla natura dei valori naturalistici e ambientali intrinseci, alla loro collocazione nell'ambito dei sistemi organicamente definiti, all'intensità e ai modi nei quali tradizionalmente vi si è manifestata la presenza e la attività dell'uomo.

Le aree di tipo *A* e *B* sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.

Le aree classificate di tipo *C* restano soggette alla disciplina urbanistica vigente.

Ove necessario, d'ufficio o su richiesta di chi vi abbia interesse, il presidente della giunta regionale o un assessore da lui delegato provvede alla trasposizione dei confini delle aree su mappe catastali o sulle cartografie degli strumenti urbanistici.

Art. 11.

Nelle aree di tipo *A* è vietato:

a) eseguire qualunque lavoro edilizio ad eccezione di quelli relativi alla manutenzione ed al risanamento di edifici attualmente in uso nonchè lavori di ripristino di quelli in disuso ai soli fini dell'esercizio di attività agricole, forestali e silvopastorali, purchè non comportino aumenti di volume e modificazioni tipologiche o rilevanti modificazioni dell'aspetto esteriore; porre in opera manufatti di ogni genere ad eccezione di quelli connessi all'esercizio delle attività di cui al comma successivo e di quelli necessari alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico di impianti ed infrastrutture esistenti nonchè di quelli finalizzati a prevenire dissesti idrogeologici; aprire nuove strade e procedere a prolungamenti, allargamenti o rettifiche di tracciato; effettuare movimenti di terra, discariche, anche di rifiuti, e sbancamenti; aprire nuove cave e proseguire la coltivazione di quelle esistenti;

b) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi; danneggiare o distruggere il loro ambiete, salvo che questo sia conseguenza di attività ammesse ai sensi della presente legge o di leggi statali;

c) introdurre specie vegetali o specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi; asportare rocce, minerali, cristalli, fossili, fiori e piante ad eccezione dei funghi e dei frutti silvestri purchè la raccolta sia effettuata secondo modalità tali da non danneggiare l'ambiente e nel rispetto degli usi locali e della normativa vigente;

d) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati; abbandonare rifiuti di qualsiasi genere ed in qualsiasi quantità; allestire campeggi organizzati, accendere fuochi liberi all'aperto;

e) danneggiare, inquinare od occludere le cavità sotterranee naturali ed asportare concrezioni.

In tali aree il pascolo, la silvicoltura e l'agricoltura continuano ad esercitarsi nei terreni entro cui tali attività sono attualmente praticate e possono essere estese anche ai terreni già utilizzati a tali fini ed in oggi abbandonati; in particolare la silvicoltura si esercita sotto il controllo del corpo forestale dello Stato impiegato dalla Regione, sulla base dei piani di sviluppo agricolo delle comunità montane e dei consorzi di comuni.

Il presidente della giunta regionale può autorizzare studiosi di materie naturalistiche a compiere ricerche, in deroga ai divieti di cui alla lettera *c*) del presente articolo.

Art. 12.

Nelle aree di tipo *B* è consentito esercitare il pascolo, la silvicoltura e l'agricoltura senza le limitazioni di cui all'articolo precedente.

E' inoltre consentito:

a) costruire fienili, stalle, malghe o altri manufatti per l'esercizio delle attività agricole, forestali e silvopastorali, purchè questi si integrino con l'ambiente naturale circostante; aprire strade al servizio esclusivo di tali attività, purchè non asfaltate, di larghezza non superiore a m 3 e dotate delle necessarie opere di sostegno, di contenimento e di presidio, nonchè di piazzuole per la manovra dei veicoli;

b) eseguire piccole derivazioni d'acqua per uso agricolo e domestico ed eseguire opere intensive esclusivamente finalizzate a prevenire dissesti idrogeologici purchè queste ultime si integrino con l'ambiente naturale circostante;

c) eseguire lavori di manutenzione, di risanamento di edifici attualmente in uso nonchè lavori di ripristino di quelli in disuso ai soli fini dell'esercizio di attività agricole, forestali e silvopastorali, purchè ciò non comporti incrementi di volume superiori a metri cubi 30 per edifici di volumetria non superiore a metri cubi 150 ed al 20 per cento del volume esistente, sino ad un massimo di metri cubi 100, per edifici di volumetria maggiore, ferma restando l'attuale destinazione d'uso;

d) ricercare e derivare acque minerali, purchè non si arrechino danni ai valori naturalistici della zona;

e) continuare l'esercizio dei campeggi organizzati;

f) cogliere fiori in quantità limitata e comunque tale da non pregiudicarne la tutela;

g) continuare, previa autorizzazione della giunta regionale, su parere del comune interessato che lo rilascia entro trenta giorni dalla richiesta e sentita la commissione consiliare competente, la coltivazione delle cave in esercizio, limitatamente alla estrazione di pietra da taglio e da rivestimento, purchè non vengano aperti nuovi fronti di cava e le discariche siano convenientemente sistemate nell'ambito stesso delle cave ovvero, quando ciò sia tecnicamente ed economicamente non fattibile, in altra area, da definirsi con la medesima autorizzazione, di norma esterna alle aree disciplinate dalla presente legge.

Ai fini di quanto precede non si considerano nuovi quei fronti di cava che penetrino nelle aree di tipo *B* a seguito della espansione di cave già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per quanto non previsto dai precedenti commi valgono i divieti di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

Nelle zone interessate dalla presente legge è consentito l'esercizio della caccia e della pesca.

Per garantire la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla fauna, la giunta regionale sentiti gli organi consultivi previsti dalla legislazione vigente, può limitare o vietare l'esercizio della caccia e, per la pesca, sentite le amministrazioni provinciali competenti per territorio, può adottare i provvedimenti di cui all'art. 4 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8.

Di tali eventuali provvedimenti viene data comunicazione al consiglio regionale.

Art. 14.

I divieti e i limiti previsti dagli articoli 11 e 12 si applicano fino all'istituzione delle singole riserve o parchi, e comunque per non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il territorio del monte di Portofino, come delimitato ai sensi dell'art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1251, rimane seggetto anche alle norme dettate da tale legge e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 15 aprile 1937, n. 1777, in quanto più restrittive.

Art. 15.

Al fine di indicare sul terreno i confini delle aree sottoposte alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 11 e 12, i comuni territorialmente competenti provvedono alla messa in opera di apposita segnaletica, in conformità ai modelli approvati con deliberazione della giunta regionale.

A tal fine la giunta regionale concede contributi a titolo di rimborso spese.

Art. 16.

I divieti e i limiti di cui agli articoli precedenti non si applicano all'interno dei centri abitati, come individuati e perimetrati a norma degli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4.

Ove il comune non abbia provveduto a tale individuazione e perimetrazione, in quanto inadempiente all'obbligo sancito dalla sopracitata legge regionale od in quanto non soggetto all'obbligo stesso perchè dotato di strumento urbanistico, i limiti ed i divieti si applicano su tutto il territorio interessato fino all'approvazione regionale della rispettiva perimetrazione secondo le procedure previste dall'art. 1 della sopracitata legge regionale.

Art. 17.

In deroga ai divieti stabiliti nei precedenti articoli la giunta regionale, su proposta del comune interessato e sentita la commissione consiliare competente, può autorizzare la esecuzione, non differibile, di opere pubbliche strettamente connesse alle condizioni di vita delle popolazioni locali e di interventi direttamente finalizzati allo sviluppo delle attività produttive agricole, forestali e silvopastorali.

Sempre in deroga ai divieti stabiliti dai precedenti articoli la giunta regionale, sentiti i comuni interessati e la commissione consiliare competente, può altresì autorizzare l'esecuzione di opere pubbliche e di interventi infrastrutturali di importanza sovracomunale, ove ne sia dimostrato il preminente interesse e l'assoluta necessità.

Art. 18.

Per ottenere la autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 17 gli interessati presentano apposita istanza al comune allegandovi un piano di esecuzione.

Il comune, ove ritenga l'iniziativa ammissibile in rapporto alle previsioni del relativo strumento urbanistico e meritevole di favorevole considerazione, propone alla Regione il rilascio della autorizzazione.

La giunta regionale assume le proprie determinazioni entro novanta giorni dal ricevimento della proposta e a tal fine la commissione consiliare competente esprime il suo parere entro trenta giorni dalla richiesta.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'art. 17 gli interessati presentano alla giunta regionale apposita istanza allegandovi un piano di esecuzione ed una relazione in cui si dimostri il preminente interesse e l'assoluta necessità dell'iniziativa.

La giunta regionale assume le proprie determinazioni entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza e a tal fine i comuni interessati e la commissione consiliare competente esprimono i loro pareri entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 19.

L'istanza di autorizzazione di cui all'art. 12 lettera *g*) deve essere presentata alla giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, corredata dalla seguente documentazione:

1) programma dettagliato dei lavori di coltivazione e dei preventivati impegni finanziari;

2) piano generale di coltivazione in scala non inferiore a 1:500 delle opere per la sistemazione del suolo ai fini della tutela ambientale con la indicazione dei relativi tempi di attuazione;

3) relazione geo-mineraria della superficie interessata alla coltivazione.

Le attività per le quali si richiede l'autorizzazione possono essere proseguite fino all'eventuale diniego della stessa, da adottarsi dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di mancata presentazione della istanza le attività devono cessare alla scadenza del termine di cui al primo comma.

Art. 20.

Al fine di garantire l'osservanza dei divieti e dei limiti urbanistici di cui ai precedenti articoli relativamente a ciascun tipo di area, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti ad esercitare i poteri di cui all'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed applicare le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

L'entrata in vigore della presente legge comporta di diritto la decadenza delle licenze edilizie o delle concessioni di edificare in contrasto con quanto previsto negli articoli precedenti salvo che i relativi lavori siano stati realmente iniziati mediante la realizzazione delle opere di cui agli ultimi due commi dello art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4, e vengano completati entro il termine di trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I sindaci, nell'esercizio dei poteri loro conferiti dall'art. 32 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, sono tenuti ad accertare con proprio provvedimento dichiarativo l'avvenuta decadenza o meno della licenza edilizia o della concessione di edificare e ne danno comunicazione al titolare della stessa.

Art. 21.

L'osservanza dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge, ed ai quali non è applicabile il precedente articolo, è affidata al corpo forestale dello Stato impiegato dalla Regione, ed ai sindaci dei comuni interessati.

La violazione dei limiti e dei divieti di cui al comma precedente comporta l'immediata cessazione della attività vietata, la restituzione in pristino ove possibile, ed inoltre l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative che si cumulano con quelle eventualmente previste da altre leggi statali o regionali:

a) da L. 10.000 a L. 100.000 per ogni albero o ceppaia forestale tagliata o sradicata o per ogni ara o frazione di ara di terreno smosso, sbancato, ricoperto nonchè occupato da strade o da campeggi non ammessi;

b) da L. 50.000 a L. 200.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessato alla apertura o ampliamento di cava o da una discarica, oltre ad una somma pari al doppio del valore commerciale per ogni metro cubo di materiale estratto dalle cave;

c) da L. 50.000 a L. 300.000 per il danneggiamento, l'inquinamento, l'occlusione di cavità sotterranee naturali;

d) da L. 5.000 a L. 20.000 per ogni capo di bestiame abusivamente introdotto al pascolo, per ogni nuova specie animale o vegetale introdotta, per l'asportazione di rocce, minerali, cristalli, fossili e piante, per la raccolta di fiori, per l'abbandono dei rifiuti, per l'accensione di fuochi liberi all'aperto;

e) da L. 20.000 a L. 100.000 per il transito fuori delle strade carrozzabili con mezzi motorizzati;

f) da L. 30.000 a L. 300.000 per ogni altra infrazione ai limiti o ai divieti di cui alla presente legge non espressamente contemplati alle lettere precedenti.

Dalle violazioni di cui al comma precedente, da contestarsi immediatamente, è redatto processo verbale che, qualora non possa farsi luogo alla contestazione, deve essere notificato all'interessato entro novanta giorni.

La mancata notifica entro il termine estingue l'obbligo di pagare la somma dovuta.

Entro venti giorni dalla contestazione o dalla data della notifica del processo verbale è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione.

Il processo verbale deve essere trasmesso al presidente della giunta regionale che, qualora il trasgressore non abbia provveduto al pagamento, determina, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente, la somma dovuta in relazione alla gravità dell'infrazione commessa, ai precedenti e all'età di chi l'ha commessa.

Entro i successivi venti giorni il presidente della giunta regionale intima al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria che deve essere effettuato non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione.

Le somme riscosse sono introiate nel bilancio regionale.

Per la riscossione delle somme dovute si applicano le norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il presidente della giunta regionale dispone i provvedimenti relativi alla immediata cessazione dell'attività vietata e alla riduzione in pristino.

Art. 22.

La presente legge si applica nel rispetto delle competenze dello Stato, con particolare riferimento a quelle inerenti alla utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato e delle norme in materia di tutela della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 23.

Sono approvate le delimitazioni territoriali tracciate sulle planimetrie in scala 1:25.000 che progressivamente numerate da 1 a 70 sono allegate alla presente legge e depositate in forma autentica presso la presidenza del consiglio regionale.

Art. 24.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1977 mediante riduzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1977, di L. 100.000.000 del cap. 620 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente istituzione del nuovo cap. 491 « Contributi per la promozione di parchi e riserve naturali » per l'importo di L. 100.000.000.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione del relativo bilancio di previsione.

Art. 25.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 12 settembre 1977

CAROSSINO

(13581)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780220)